



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 marzo 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0211(COD)**

**5330/1/21
REV 1 ADD 1**

**GAF 6
FIN 36
UD 8
AGRI 11
ENFOCUSTOM 11
JAI 35
ENFOPOL 14
EPPO 4
CADREFIN 20
CODEC 46
PARLNAT 57**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento
(UE) n. 250/2014

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce il programma antifrode dell'UE ("programma")¹.
2. Nella plenaria del 12 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa contenente la sua posizione in prima lettura².
3. Il gruppo "Lotta antifrode" ha esaminato la proposta della Commissione in varie riunioni tra giugno e dicembre 2018. Il 12 dicembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato parziale per avviare negoziati con il Parlamento europeo, in considerazione di alcune disposizioni orizzontali relative ai negoziati allora in corso sul quadro finanziario pluriennale (QFP)³.
4. Tra aprile e novembre 2020 si sono svolte diverse riunioni tecniche, nel corso delle quali numerose questioni sono state risolte con compromessi da entrambe le parti.

¹ Doc. 9539/18 + ADD 1 + ADD 2 (COM(2018) 386 final + ALLEGATO + SWD(2018) 281 final).

² Doc. 6207/19.

³ Doc. 15467/18.

5. I membri del gruppo "Lotta antifrode" sono stati consultati sul testo a seguito dell'accordo politico sul QFP raggiunto il 10 novembre 2020. Sulla base di tale consultazione, che ha confermato il mandato della presidenza, l'8 dicembre 2020 la presidenza ha ospitato un trologo in videoconferenza in cui è stato raggiunto un accordo provvisorio, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.
6. Il 18 dicembre 2020 l'accordo provvisorio è stato presentato e discusso in occasione della videoconferenza informale dei membri del gruppo "Lotta antifrode", che non ha sollevato obiezioni al testo dell'accordo.
7. L'8 gennaio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale⁴.
8. L'11 gennaio 2021 detto testo è stato sottoposto al voto di conferma della commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo. Nello stesso giorno la presidente della commissione CONT ha firmato una lettera indirizzata al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) in cui dichiara che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera, ella raccomanderebbe alla plenaria del Parlamento europeo di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, in seconda lettura.

II. OBIETTIVO

9. Il programma mira a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite e irregolarità che ledono gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, nonché a finanziare formazioni mirate e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le autorità antifrode in tutta Europa. Esso fornirà inoltre sostegno alle attività investigative attraverso l'acquisto di attrezzature tecniche utilizzate per individuare le frodi e svolgere indagini sulle stesse e agevolerà altresì l'accesso a sistemi di informazione sicuri.

⁴ Doc. 14259/20 + ADD1.

Il nuovo programma sostituirà l'attuale programma Hercule III e sarà gestito e attuato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

10. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura").
11. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso equo raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'aiuto della Commissione.

L'accordo si concentra sui seguenti aspetti:

- equilibrio tra le disposizioni procedurali e le dimensioni contenute del programma. In particolare, il programma di lavoro è adottato mediante atti di esecuzione senza procedura di comitato (*articolo 11*) e alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sviluppare un quadro di sorveglianza e di valutazione del programma e modificare l'allegato del regolamento, compreso un elenco di indicatori per la sorveglianza (*articolo 12*);
- obbligo per la Commissione di riferire annualmente sulla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo in tale contesto (*articolo 12*);

- ripartizione indicativa della dotazione finanziaria tra tre componenti del programma e massimale del 2 % per le spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute nell'attuazione del programma (*articolo 3*);
- elenco non esaustivo delle azioni ammissibili alle sovvenzioni (*articolo 9*) e tassi massimi di cofinanziamento per le sovvenzioni fissati all'80 % dei costi ammissibili che, in casi eccezionali, possono essere aumentati fino a un massimo del 90 % dei costi ammissibili (*articolo 8*);
- impegno della Commissione ad assicurare l'indipendenza e l'obiettività nel condurre le valutazioni (*articolo 13*);
- disposizioni sull'applicazione retroattiva del programma a decorrere dal 1° gennaio 2021 per consentire la continuità delle attività finanziate dal programma (*articoli 18 e 19*);
- oltre alle disposizioni standard sulla partecipazione dei paesi terzi, un considerando che introduce l'incentivazione della partecipazione di entità stabilite in paesi terzi aventi un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche (*considerando 20*);
- un considerando che introduce l'obiettivo climatico nonostante la dotazione di bilancio limitata e l'orientamento specifico del programma (*considerando 33*).

IV. CONCLUSIONI

12. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un buon compromesso e che, una volta adottato, il nuovo regolamento permetterà di conseguire gli obiettivi di sostenere la tutela degli interessi finanziari, segnalare le irregolarità e assicurare la mutua assistenza amministrativa e la cooperazione in ambito doganale e agricolo.